

R.G. 763 /2022

**TRIBUNALE DI NAPOLI NORD****SEZIONE LAVORO**

Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Marco Bottino Presidente
dott. Anna Pia Perpetua Giudice
dott.ssa Federica Izzo Giudice relatore

nel procedimento in camera di consiglio n. R.G. 763/2022, avente ad oggetto reclamo *ex art. 669 terdecies* c.p.c.

promosso da

OREFICE GENERATORS S.R.L., rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Luca Crotta e dall'avv. Giovanni Zucca, presso lo studio del quale in Cagliari alla via Caboni n. 3 elett.nte domicilio

Reclamante

nei confronti di



Reclamati contumaci

letti gli atti difensivi ed esaminata la documentazione in atti, uditi i procuratori delle parti costituite, sciogliendo la riserva che precede, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso tempestivamente depositato in data 19.1.2022, la società in epigrafe propone reclamo avverso l'ordinanza pronunciata in data 3.1.2022, e comunicata in data 4.1.2022, con cui il giudice monocratico designato ha accolto parzialmente il ricorso *ex art. 700* c.p.c. promosso dai lavoratori in epigrafe, dichiarando per l'effetto inefficaci i provvedimenti di trasferimento della sede di lavoro presso il sito di Pixina Matzeu di Sestu, adottati nei confronti dei predetti lavoratori con missiva del 13.9.2021, e condannando la Orefice Generators al pagamento delle spese processuali.



La reclamante società censura l'ordinanza pronunciata dal primo giudice deducendo *in primis* la cessata materia del contendere in ordine ai trasferimenti disposti, essendo stati intimati nelle more del giudizio i licenziamenti dei lavoratori trasferiti presso il sito di Sestu per non essersi questi ultimi mai presentati a lavoro presso la sede di Sestu.

Quanto al merito del provvedimento reclamato, la Orefice si duole dell'errata interpretazione in fatto da parte del primo giudice, anche in ragione della mancata audizione degli informatori, la cui escussione era stata ritualmente richiesta.

Insiste pertanto anche in questa fase nell'audizione degli informatori e chiede la totale riforma del provvedimento impugnato, con dichiarazione della cessata materia del contendere, attesi i licenziamenti disposti nelle more del giudizio nei confronti dei lavoratori; il tutto con vittoria di spese di lite.

Notificato il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione della prima udienza, i reclamati sono rimasti contumaci, benché ritualmente evocati in giudizio, ed il Collegio, udita la discussione del procuratore della reclamante, ha riservato la decisione della causa.

Tanto brevemente esposto in fatto, il reclamo non merita accoglimento, ritenendo il collegio che il primo giudice abbia correttamente ricostruito la vicenda in esame, alla luce degli oneri probatori gravanti sulle parti in tema di trasferimento del lavoratore e dei principi generali in materia, nonché valutato il materiale probatorio in atti.

Giova *in primis* brevemente ricordare in punto di fatto alcuni passaggi fondamentali della complessa vicenda sottesa al provvedimento impugnato:

- la Orefice Generators .r.l., nell'ambito del progetto di ricollocazione degli operai della Jabil Italia, manifestava - anche nell'ambito dei vari incontri al MISE - autonomamente il proprio interesse alla ricollocazione di 27 operai, dovendo attivare un sito produttivo nell'area di Marcianise, successivamente spostato nell'area di Pascarola;
- che tale disponibilità si concretizzava nelle lettere di assunzione del maggio 2020 (sottoscritte quindi già in piena crisi pandemica), precedute dai verbali di conciliazione sottoscritti dai lavoratori con la Jabil, con cui gli stessi rinunciavano a qualsiasi impugnazione dei licenziamenti;
- che la Orefice, quale incentivo alla assunzione del personale, riceveva a titolo di incentivo dalla Jabil circa 80.000 euro a lavoratore; nel giugno 2020 la società vedeva accolta la domanda di CIG Covid, in cui veniva posta la maggior parte dei lavoratori, mentre alcuni di essi, secondo la Orefice 13 su 27, da ottobre 2020 venivano adibiti a lavori di pulizia e risistemazione dei locali, ovvero individuati come destinatari di brevi corsi di aggiornamento;



- che già nel marzo 2021, a causa del comportamento ostruzionistico dei lavoratori, secondo la Orefice, che “pretendevano” una rotazione del personale in CIG, le attività presso il sito di Pascarola venivano completamente sospese e tutto il personale messo in CIG;
- che a settembre 2021, come preannunciato in un incontro al MISE dalla stessa Orefice, il progetto industriale per il sito di Pascarola veniva completamente abbandonato e tutti i dipendenti trasferiti, con provvedimento del settembre 2021 a Sestu, presso l’unità produttiva di Pixina Matzeu.

Nelle more del giudizio, poi, come allegato in reclamo, i lavoratori sono stati licenziati in quanto non si sono presentati nella sede di Sestu.

Ciò posto in fatto, quali punti incontrovertibili della vicenda, parte reclamante lamenta, in buona sostanza, come detto, l’erroneità dell’ordinanza pronunciata dal primo giudice per la non corretta valutazione del quadro istruttorio e per la ricostruzione dei fatti che hanno dato origine alla controversia.

La Orefice si duole infatti della circostanza che il primo giudice abbia ritenuto non sussistenti 1) le ragioni tecniche, organizzative e produttive poste alla base del trasferimento disposto 2) la possibilità che il sito di Pascarola avesse una reale ed effettiva potenzialità di attivazione 3) l’effettiva esistenza di commesse che giustificassero l’esistenza della sede di Pascarola.

Come noto, grava sul datore di lavoro - il quale è certamente libero di disporre il trasferimento dell’azienda per ragioni tecnico organizzative - l’onere, nel caso di contestazione del trasferimento da parte del lavoratore, di allegare e provare in giudizio le ragioni che hanno determinato il trasferimento del lavoratore, fornendo la prova della sussistenza di reali ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificano il provvedimento, ossia l’esistenza di un nesso di causalità tra il disposto trasferimento e le ragioni che lo giustificano ai sensi dell’art. 2103 c.c. (*ex multis* v. Cass. 807/2017; Cass. 27226/2018; Cass. 1383/2019).

Ciò in quanto le ragioni tecniche aziendali del trasferimento operato dal datore di lavoro, nel caso in cui siano in contrasto con il diritto del lavoratore, non possono ledere il diritto di quest’ultimo alla conservazione della propria professionalità, diritto che nel bilanciamento fra le opposte istanze, ha carattere prevalente rispetto alle esigenze organizzative del datore di lavoro. La stessa funzione dequalificatoria del trasferimento ne determina infatti, per giurisprudenza pacifica, l’illegittimità ontologica ex art. 2103 c.c. (da ultimo sul punto v. Cass. 27226/2018, Cass. 11568/2017, Cass. 2143/2017).

Nel caso in esame osserva il Collegio, quanto alle reali potenzialità produttive del sito di Pascarola, che la società ha prodotto in giudizio nella prima fase delle fatture per l’acquisto di materiali, oltre a fotografie di un generatore, asseritamente realizzato *ivi*.



Le fatture provano, a ben vedere, solo lo svolgimento di semplici attività preparatorie dei locali nel sito di Pascarola, ma non sono certamente idonee a fornire la prova della reale potenzialità produttiva di esso.

Dette fatture riguardano infatti solo l'acquisto di materiali, la posa in opera di pavimenti, la tinteggiatura dei locali, la pulizia degli uffici, ma non provano l'avvio di alcuna attività tecnico-produttiva del sito.

Del pari, quanto alle allegate fotografie del generatore asseritamente realizzato nel sito, di cui non è tuttavia possibile con certezza riscontrarne la provenienza.

Le uniche attività che risultano essere state svolte con certezza nel sito di Pascarola sono, infatti, attività di mera preparazione e messa in sicurezza del sito, di tinteggiatura e pulizia dei locali; tutte attività svolte peraltro dal personale assunto, e senza alcuna corrispondenza rispetto alle mansioni già espletate dai lavoratori.

Ancora, la Orefice ha prodotto anche delle mail al fine di provare l'esistenza di commesse e della reale potenzialità produttiva del sito.

Dette email, però, come correttamente osservato nell'ordinanza reclamata, erano tutte provenienti da personale della Orefice, ed erano indirizzate tutte al medesimo sito di Sestu, dal medesimo personale e al medesimo personale della Orefice, e, pertanto, assolutamente inidonee a provare quanto asserito, trattandosi di prova integralmente formata dalla parte.

Né, ritiene il Collegio, l'audizione degli informatori avrebbe potuto superare, in sede cautelare così come nella presente fase, quanto emergente dal dato documentale, attesa la qualità degli informatori, e viste le circostanze allegate.

Per quanto poi concerne la prova delle ragioni del trasferimento presso la sede in Sardegna, che sarebbero dettate da ragioni organizzative e di contenimento di costi, secondo la ricostruzione della reclamante, il Collegio condivide in toto le osservazioni del giudice reclamato per cui *" (...) appare anche poco verosimile l'assunto della resistente secondo cui la perdita delle commesse (della cui esistenza si ripete non c'è prova) e quindi la necessità di chiudere il sito di Pascarola sarebbe stata cagionata dall'atteggiamento ostruzionistico dei lavoratori. A prescindere dalla circostanza che di tale assunto non vi è traccia nella lettera di trasferimento, ove si menzionano esclusivamente ragioni di carattere organizzativo, non vi è prova infatti che i lavoratori si siano rifiutati di prendere servizio a causa del mancato accoglimento della richiesta di rotazione della CIG, laddove la decisione di sospendere la produzione appare decisione unilaterale (cfr. mail del 19.3.2021 in atti) assunta nonostante il paventato rischio di revoca delle commesse. A tali considerazioni si aggiunge quella della mancanza di prova anche della necessità di far operare i lavoratori presso la sede di Sestu. Al ricorso risulta infatti allegata la visura camerale della sede di Pixina Metzau da*



dove risulta che presso la stessa sono attualmente operativi solo tre operai. Inoltre per stessa ammissione della Orefice il sito a Sestu è di soli 850 mq -a fronte dei quasi 2500 (cfr. contratto di locazione) del sito di Pascarola- e quindi potenzialmente inadatto ad ospitare tutti i 27 operai ivi trasferiti”.

Ed invero, di contro, osserva correttamente il primo giudice che “(...) a fronte di un piano industriale che la società pretende ben definito già al momento dell’assunzione (con commesse preannunciate da parte di Università ed altri enti) risulta invece che la presentazione di offerte di lavoro è avvenuta allorquando non era neppure disponibile sicuramente il sito originariamente indicato (Marcianise), cosa che rendeva necessaria l’individuazione di un altro sito, che necessitava di opere di allestimento. A fronte di notevolissimo incentivo economico ricevuto dalla precedente società (circa 80.000 euro per ogni lavoratore assunto) la Orefice dapprima richiedeva la CIG Covid 19, poi occupava una parte minima dei lavoratori in attività non connesse alle commesse asseritamente ricevute e poste a base del piano di reindustrializzazione, poi sospendeva del tutto le attività sulla base di non precisati e documentati atteggiamenti ostruzionistici dei lavoratori (che si limitavano a chiedere la rotazione degli operai in CIG ovvero di essere coperti da assicurazione nei giorni lavorativi), con messa in CIG di tutto il personale, decisione, si badi bene, intervenuta subito prima della fine del periodo di cassa integrazione, allorquando tutto il personale avrebbe dovuto rientrare in servizio. Infine l’adozione di un provvedimento di trasferimento ad una sede che, da un lato, non appare in grado di gestire la produzione di 27 operai (30 con quelli già in sede) e che dall’altro ben difficilmente poteva essere accettato dai lavoratori, trovandosi ad oltre 600 km dalla sede originariamente prevista ed in base alla quale gli operai avevano aderito all’assunzione”.

In ordine al dedotto comportamento ostruzionistico dei lavoratori, che si chiede di provare con l’audizione del direttore dello stabilimento, non pare assolutamente credibile che l’atteggiamento dei lavoratori possa aver determinato le dimissioni del direttore; di contro, risultano *ictu oculi* evidenti i gravi motivi di urgenza che hanno giustificato da parte dei lavoratori la richiesta del provvedimento reclamato, vista la distanza chilometrica fra il nuovo luogo di lavoro sito in Sardegna con quello di residenza dei lavoratori, circostanza che ha privato i lavoratori non solo della retribuzione ma anche della possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali previsti, per quanto concerne il *periculum in mora*, nonché la sussistenza della fondatezza in diritto della richiesta, attesa l’illegittimità del trasferimento disposto.

Nel caso in esame infatti la società ben avrebbe potuto e dovuto adottare differenti soluzioni organizzative, essendo suo onere, nella scelta fra diverse possibili soluzioni organizzative paritarie, quella meno gravosa per i dipendenti, soprattutto nel caso in cui questi deducano e dimostrino la



sussistenza di serie ragioni ostative al trasferimento, quali sicuramente sono l'oggettiva notevole distanza chilometrica fra i siti di Pascarola e quello di Sestu.

Ben avrebbe potuto infatti la società individuare un altro sito in prossimità di quello di Pascarola, o ancora, individuare altro sito già pronto per consentire il tempestivo inizio dell'attività, a fronte delle dedotte commesse.

Peraltro, come correttamente osservato nell'ordinanza reclamata, il "trasferimento collettivo" disposto dalla Orefice, che rappresenta senza dubbio una modifica unilaterale del luogo di lavoro, peraltro in senso peggiorativo per i lavoratori, trasferiti a più di 600 km dalla loro originaria sede di lavoro e dal loro contesto familiare e sociale, costituisce per la consolidata giurisprudenza anche comunitaria una "modifica sostanziale" unilaterale, che integra il requisito dei licenziamenti collettivi rilevanti ai fini delle procedure di consultazione tese a reperire in una prospettiva di condivisione della crisi soluzioni alternative.

Come osservato nell'ordinanza reclamata, *"L'effettivo avvio della consultazione con le rappresentanze dei lavoratori deve essere effettuato a monte, e non a valle delle eventuali modifiche unilaterali di cui i licenziamenti altro non sono che la ovvia conseguenza"*.

Tali considerazioni costituiscono, a parere del Collegio, ulteriori indici della illegittimità dell'operazione posta in essere, in punto di *fumus boni iuris*.

Per tutto quanto esposto, il reclamo va quindi rigettato con conferma integrale del provvedimento reclamato.

Va infine chiarito come non possa dichiararsi la cessazione della materia del contendere, come richiesto in reclamo, non potendosi escludere un interesse dei lavoratori, neppure costituiti nella presente fase, all'impugnativa dei licenziamenti intanto irrogati.

Nulla è dovuto per le spese di lite, attesa la contumacia dei lavoratori reclamati.

p.q.m.

il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- rigetta il reclamo;
- nulla per le spese di lite.

Così deciso in Aversa, nella camera di consiglio del 6.4.2022.

Il Presidente
dott. Marco Bottino

Il giudice relatore
dott.ssa Federica Izzo

